



Disciplina dello svolgimento delle elezioni delle Commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di posti di Professore Ordinario, di Professore Associato, di Ricercatore universitario

Art. 1

(Procedure per lo svolgimento delle elezioni)

Lo svolgimento delle elezioni delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore avviene con procedure telematiche unificate, validate a livello nazionale, che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto.

Art. 2

(Indizione delle elezioni)

Il Rettore, con proprio decreto, indice le elezioni ed indica:

- a) i settori scientifico-disciplinari di inquadramento dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori per i quali sono state bandite valutazioni comparative dall'Università degli Studi di Chieti;
- b) i settori scientifico-disciplinari di inquadramento dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori per i quali sono state bandite valutazioni comparative da altre Università;
- c) il calendario locale delle elezioni;
- d) le modalità dell'afflusso degli elettori al seggio per l'espletamento delle operazioni di voto nell'ambito del calendario sub c) secondo scaglioni predeterminati;
- e) l'ubicazione del seggio elettorale;
- f) il giorno entro il quale sono pubblicati gli elenchi provvisori dei professori e ricercatori che hanno diritto al voto e gli elenchi dei professori e ricercatori eleggibili e le relative modalità di consultazione;
- g) il termine per le eventuali opposizioni agli elenchi di cui alla lettera precedente;
- h) il giorno entro il quale sono pubblicati gli elenchi definitivi dei professori e ricercatori che hanno diritto al voto e gli elenchi dei professori e ricercatori eleggibili e le relative modalità di consultazione;
- i) la possibilità per ogni elettore di esprimere una sola preferenza per ciascun settore scientifico-disciplinare per il quale è chiamato a votare.

Il calendario locale delle elezioni è definito nell'ambito della durata complessiva delle elezioni stesse, stabilita d'intesa tra M.U.R.S.T. e C.R.U.I., e compresa tra una e quattro settimane. Detto calendario è comunicato al M.U.R.S.T.

Art. 3

(Elenchi dell'elettorato)

1. Gli elenchi provvisori, oltre ad indicare i professori e ricercatori che hanno diritto al voto e quelli eleggibili, individuano anche le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità; gli stessi sono messi a disposizione dell'Università da parte del M.U.R.S.T.
2. Le opposizioni agli elenchi sono presentate al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicizzazione degli stessi, sotto forma di motivata richiesta di riesame.
3. Il Rettore decide in via definitiva entro i successivi 10 giorni, comunicando al M.U.R.S.T. le opposizioni accolte e le conseguenti modifiche degli elenchi.
4. Gli elenchi definitivi, anche a seguito delle decisioni dei Rettori sulle eventuali opposizioni, sono messi a disposizione dell'Università da parte del M.U.R.S.T.
5. Gli elenchi provvisori e gli elenchi definitivi sono pubblicizzati mediante affissione, all'Albo del Rettorato e delle Facoltà, di apposita comunicazione contenente le relative modalità di consultazione.

Art. 4

(Ineleggibilità e incompatibilità)

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono definite dalla Legge 3.7.98, n. 210 "Norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori" e dal D.P.R. 19.10.98, N. 390 "Regolamento

recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'articolo 1 della legge 3.7.1998, n. 210".

Art. 5 **(Seggio elettorale)**

1. Entro il quinto giorno precedente lo svolgimento delle elezioni il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale, anche con funzioni di supporto tecnico al fine di assicurare il corretto svolgimento delle procedure informatiche di votazione.
2. Il seggio è composto da almeno 6 membri scelti fra il personale tecnico-amministrativo; il Presidente, il Vice Presidente e due Segretari sono designati dal Rettore.
3. Il seggio opera validamente con la presenza di 3 componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
4. I componenti del seggio sono depositari della chiave di accesso informatico (smart card) alle postazioni di votazione e sono responsabili dell'identificazione degli elettori.

Art. 6 **(Votazione)**

1. I certificati elettorali, contenenti l'elenco delle valutazioni comparative per le quali l'elettore è chiamato a votare, il codice d'utente e la parola chiave univoci assegnati e validi per la sessione di voto, sono depositati presso la Divisione Personale Docente e Ricercatore fino al giorno precedente la votazione.
2. Il seggio identifica l'elettore, che deve essere provvisto di un valido documento di identità, e gli consegna il certificato elettorale ritirandone la ricevuta debitamente firmata.
3. L'elettore esprime il proprio voto autonomamente, all'interno della cabina che contiene la postazione informatica abilitata, desumendo dal proprio certificato elettorale il codice d'utente e la parola chiave per accedere alla procedura e all'elenco delle valutazioni comparative per le quali è chiamato a votare.
4. E' assicurata la segretezza del voto.
5. L'elettore che si trovi fuori sede durante il periodo delle votazioni ritira anticipatamente il proprio certificato elettorale presso l'Università di appartenenza, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Rettore a votare fuori sede. Il giorno delle votazioni l'elettore dovrà recarsi presso il seggio dell'Università ospitante munito del proprio certificato elettorale e dovrà firmare su apposito registro disponibile al seggio.

Art. 7 **(Operazioni di scrutinio)**

Al termine del periodo di votazione, il funzionario responsabile del procedimento effettua lo scrutinio e ne abilita la diffusione in rete.

Art. 8 **(Pubblicizzazione delle elezioni)**

1. In merito alle elezioni il Rettore predisponde un avviso nel quale sono precisati:
 - a) le modalità di consultazione degli elenchi dei professori e ricercatori che hanno diritto al voto e gli elenchi dei professori e ricercatori eleggibili;
 - b) i termini per la presentazione delle opposizioni al Rettore;
 - c) le modalità di consultazione dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari di inquadramento dei professori di ruolo, fuori ruolo e dei ricercatori, per i quali sono state bandite valutazioni comparative dall'Università degli Studi di Chieti, nonché di quelli per i quali sono state bandite valutazioni comparative da altre Università;
 - d) l'ubicazione del seggio;
 - e) le modalità di votazione;
 - f) la possibilità per ogni elettore di esprimere una sola preferenza per ciascun settore scientifico-disciplinare per il quale è chiamato a votare;
 - g) il calendario locale delle votazioni.
2. L'avviso viene affisso all'Albo del Rettorato e delle Facoltà ed allo stesso viene assicurata la più ampia pubblicità.
3. Il Rettore pubblicizza i risultati delle elezioni.

Art. 9**(Supporto tecnico-consultivo)**

Per ogni altro problema di applicazione della Legge 3.7.98, n. 210 e del D.P.R. 19.10.98, n. 390, il Rettore si avvale del supporto della Commissione tecnico-consultiva costituita presso il M.U.R.S.T.